

TESTO COORDINATO

Deliberazione della Giunta regionale n. 1081 in data 9 settembre 2024 con modifiche di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 150 in data 18 febbraio 2025.

ACCORDO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI MEDIANTE GLI STRUMENTI DELLA TELEMEDICINA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE, L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, FEDERFARMA VALLE D'AOSTA E ASSOFORM VALLE D'AOSTA

Visti:

OMISSIS

Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Azienda USL Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

approvano il seguente Accordo

1. Oggetto

Sono oggetto del presente Accordo tutte le fasi in cui si articola l'erogazione da parte delle farmacie convenzionate, mediante *provider* accreditati, delle seguenti prestazioni di telemedicina: elettrocardiogramma (89.52), Holter cardiaco (89.50), Holter pressorio (89.61.1), autospirometria (89.37.1), monitoraggio delle apnee notturne (89.17.3). Le parti si riservano di aggiornare l'elenco delle prestazioni erogabili così come previsto dal successivo articolo 9. del presente accordo.

Sono altresì oggetto del presente Accordo le attività descritte al paragrafo 8., che definiscono il ruolo delle farmacie nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.

2. Ambito di applicazione, efficacia e durata

Il presente Accordo, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1081, in data 9 settembre 2024, si riferisce alle prestazioni rese dalle farmacie convenzionate della Regione, mediante *provider* accreditati, in favore degli assistiti iscritti al SSN.

Si riferisce altresì, come meglio specificato al successivo paragrafo 8., al servizio reso dalle farmacie convenzionate in supporto ai percorsi di telemedicina attivati dall'Azienda USL.

Il medesimo è valido sino al 31 dicembre 2026 e produce i suoi effetti nei confronti delle singole rappresentanze sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate a decorrere dalla data in cui le medesime provvedono alla sua sottoscrizione.

3. Adesione e formazione

Le farmacie aderiscono al presente accordo su base volontaria. L'adesione può riguardare selettivamente uno o alcuni dei servizi erogati mediante *provider* accreditati.

Le farmacie interessate formalizzano la richiesta di adesione mediante il modulo allegato (Allegato 1), parte sostanziale e integrante del presente Accordo, da inviare via PEC all'indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it, specificando le prestazioni eseguite, con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto al momento previsto per l'attivazione.

Nel modulo di adesione il titolare/direttore deve indicare le generalità dei farmacisti referenti per le attività e di eventuale personale infermieristico di supporto, debitamente formati, dichiarare l'idoneità delle apparecchiature utilizzate, riportandone la denominazione, il numero di repertorio e il codice prodotto, e indicare il centro di refertazione coi riferimenti dell'atto di accreditamento. Sarà cura dell'Azienda USL confermare entro 5 giorni la conformità della documentazione prodotta.

Per la formazione del personale, laddove pertinente in relazione alle prestazioni rese, è raccomandato il completamento del percorso formativo sulla farmacia dei servizi offerto dalla FOFI.

In prossimità dell'attivazione dei percorsi aziendali di telemedicina, sarà cura dell'Azienda USL indicare alle farmacie interessate le modalità di adesione e fornire loro tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle attività di cui al successivo paragrafo 8.

4. Requisiti strutturali e organizzativi

Le prestazioni dovranno essere eseguite dalle farmacie in locali dedicati, separati da quelli destinati alle attività ordinarie, igienicamente adeguati e idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza degli assistiti. Gli ambienti potranno essere i medesimi già utilizzati per altri servizi, quali l'attività di *testing* o la vaccinazione, purché la programmazione sia tale da consentire il completamento delle normali procedure di sanificazione tra una prestazione e la successiva.

Le unità di personale dedicate alle attività di telemedicina devono essere commisurate al volume di attività atteso.

I requisiti sopra descritti non sono richiesti qualora la farmacia aderisca unicamente alle attività descritte al successivo paragrafo 8.

5. Descrizione del servizio

Le farmacie convenzionate sono tenute a indicare all'Azienda USL, secondo la frequenza e le modalità indicate dall'Azienda medesima, le proprie disponibilità in relazione a ognuna delle prestazioni offerte (elettrocardiogramma, Holter cardiaco, Holter pressorio, autospirometria e monitoraggio delle apnee notturne), specificando le date e gli *slot* orari dedicati.

Tale flusso di informazioni è funzionale a formare le agende da pubblicare ai fini della prenotazione. Le farmacie sono abilitate alla visualizzazione delle loro agende mediante l'applicativo TrakCare, che fornirà dunque evidenza delle attività da svolgere. Con riferimento agli esami a CUP *online*, in forza del vigente accordo le farmacie hanno facoltà di prenotare direttamente, occupando uno degli *slot* da loro stesse individuati.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, il farmacista spiega all'assistito le caratteristiche dell'esame, consegnandogli la relativa informativa, e ne acquisisce il consenso informato, che viene conservato presso la farmacia e ceduto in copia all'interessato.

La farmacia procede quindi, mediante l'applicativo TrakCare, reso disponibile dall'Azienda USL dopo adeguata formazione, con la presa in carico e la chiusura della ricetta presentata dall'assistito. Riscosso o verificato il regolare pagamento del *ticket* eventualmente dovuto, la farmacia completa mediante il

suddetto applicativo le attività finalizzate all'invio a Sogei dei dati di compartecipazione, rilasciando all'assistito la relativa quietanza di pagamento. Sarà cura dell'Azienda USL rendere disponibili le regole di compartecipazione.

Espletate le suddette attività, la farmacia esegue l'esame prescritto attenendosi alle modalità indicate dal *provider* accreditato, il cui referto viene consegnato all'assistito. Le prestazioni erogate dalla farmacia devono corrispondere a quanto indicato nella prescrizione medica e prenotato dal CUP. Per la consegna del referto la farmacia può ricorrere alla stampa o, in accordo con il cliente, provvedervi mediante trasmissione telematica, purché con modalità conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali. All'utente non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo.

Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Sarà cura dell'Azienda USL nominare le farmacie responsabili del trattamento dei dati relativi alle attività oggetto del presente accordo.

Il servizio reso dalle farmacie convenzionate in supporto ai percorsi di telemedicina attivati dall'Azienda USL è descritto al successivo paragrafo 8.

6. Remunerazione del servizio

Al fine di incentivare l'adesione al presente accordo, a copertura degli eventuali investimenti tecnologici e degli oneri organizzativi, verrà corrisposta una tantum alle farmacie rurali sussidiate un'indennità di avviamento regressiva rispetto al fatturato SSN.

Di seguito l'importo dell'indennità riconosciuta per ognuna delle 5 fasce di fatturato SSN mutate dalla Legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2, recante "Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagio servizio a favore di titolari di farmacie rurali".

<i>Fasce fatturato SSN</i>	<i>Importo indennità</i>	<i>Numero minimo di slot nel primo anno</i>
Fino a 200.000 €	2.500 €	30
200.001 € - 300.000 €	1.500 €	60
300.001 € - 400.000 €	1.000 €	75
400.001 € - 500.000 €	750 €	100
Oltre 500.000 €	450 €	120

L'indennità, che verrà corrisposta alle farmacie secondo le modalità indicate dall'Azienda USL entro la fine del mese successivo a quello di formalizzazione dell'adesione, è subordinata all'impegno, da parte delle farmacie medesime, a rendere disponibili nel primo anno un numero minimo di *slot* per l'agenda CUP. Tale numero minimo, commisurato al volume di attività atteso e all'indennità ricevuta, è riferito complessivamente a tutte le prestazioni. Alle farmacie che dovessero proporre una soltanto delle cinque prestazioni oggetto del presente accordo l'indennità verrà corrisposta nella misura del 50%.

Qualora al termine dei 12 mesi il numero di *slot* fosse inferiore a quello minimo previsto in base alla fascia di appartenenza, la farmacia inadempiente dovrà restituire la somma ricevuta secondo le modalità e i tempi indicati dall'Azienda USL.

L'Azienda USL riconosce alle farmacie, per ognuna delle prestazioni eseguite (elettrocardiogramma - 89.52, Holter cardiaco - 89.50, Holter pressorio - 89.61.1, autospirometria - 89.37.1, monitoraggio delle apnee notturne - 89.17.3), la remunerazione stabilita da tariffario regionale vigente.

Considerata la natura sperimentale dell'accordo, al fine di incentivare l'adesione delle farmacie, l'Azienda USL della Valle d'Aosta riconosce loro una remunerazione aggiuntiva pari a euro 20 per ogni elettrocardiogramma e a euro 10 per le altre prestazioni. Tale importo è riconosciuto fino a concorrenza di euro 35.000. Le parti si impegnano, nel caso tale *plafond* fosse raggiunto, a riunirsi tempestivamente per valutare la possibilità di finanziare la remunerazione aggiuntiva sopra descritta sino al termine del presente accordo.

Le farmacie si impegnano a fornire mensilmente all'Azienda USL il numero di prestazioni erogate per ognuna delle tipologie previste. Le prestazioni in parola, da contabilizzare secondo le modalità indicate dall'Azienda USL, tenuto conto anche dei ticket incamerati, saranno remunerate entro la fine del secondo mese successivo quello di riferimento.

Eventuali discordanze tra le prestazioni eseguite e quelle prescritte/prenotate implicheranno il mancato pagamento della prestazione o il recupero delle somme inizialmente corrisposte.

Con riferimento al successivo paragrafo 8., alle farmacie è riconosciuta una remunerazione del servizio pari a (IVA esclusa) 20 euro per ogni kit consegnato o ritirato in conformità alle indicazioni dell'Azienda USL. Sarà cura dell'Azienda USL liquidare, entro la fine del secondo mese che segue quello di riferimento, le somme loro dovute a titolo di remunerazione del servizio.

Come per gli altri servizi resi dalle farmacie, conformemente alla normativa vigente, le somme riconosciute a titolo di indennità di avviamento o per la remunerazione degli esami oggetto del presente Accordo non concorreranno alla formazione del fatturato SSN delle farmacie.

7. Controlli

L'Azienda USL e gli altri organi di vigilanza, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza, hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche inerenti la conformità delle prestazioni eseguite, il rispetto della programmazione stabilita e gli aspetti contabili. Le farmacie aderenti si impegnano a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria ai fini delle suddette attività di verifica e controllo.

8. Coinvolgimento delle farmacie nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.

Al fine di potenziare la rete assistenziale e logistica di supporto ai percorsi di telemedicina sviluppati dall'Azienda USL, è previsto il coinvolgimento delle farmacie quali punti di consegna e recupero dei kit per il telecontrollo dei parametri vitali.

L'attività in questione prevede la consegna all'assistito o al caregiver dei dispositivi di monitoraggio e dello smartphone di supporto, mediante i quali il paziente provvederà alla misurazione dei parametri in coerenza con la pianificazione stabilita dal medico.

Le farmacie, previamente contattate dalla struttura aziendale deputata al coordinamento della presa in carico, provvederanno a (i) verificare che il paziente o il caregiver abbia recepito le informazioni ricevute riguardo alla natura e alle modalità di utilizzo dei dispositivi di telecontrollo, (ii) inserire nell'applicazione, già installata sullo smartphone del kit di telecontrollo, il codice generato dal sistema, verificando che vi sia identità tra il destinatario del kit e il piano caricato sull'applicazione medesima, e

(iii) consegnare il suddetto kit. Provvederanno inoltre a ritirare i dispositivi al termine del telecontrollo, trasferendoli alle strutture aziendali incaricate della sanificazione e del successivo riutilizzo.

Tale flusso di lavoro, che potrà subire degli adattamenti in base al percorso clinico, verrà ulteriormente dettagliato dall'Azienda USL a beneficio delle farmacie aderenti, così come le modalità per formalizzare l'adesione.

Sarà cura dell'Azienda USL rendere disponibili alle farmacie i kit di telecontrollo.

9. Disposizioni finali

L'Accordo può essere modificato per espressa volontà delle parti. In caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi o accordi convenzionali nazionali incidenti sul contenuto del medesimo, le parti si impegnano ad un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni.

In particolare, il presente accordo potrà essere integrato con i servizi che le farmacie dovessero svolgere in collaborazione con l'Azienda USL e la medicina di base nel contesto del modello regionale per lo sviluppo della telemedicina.

Le controversie inerenti l'applicazione del presente Accordo che, nonostante ogni ragionevole sforzo delle parti, non abbiano trovato una risoluzione consensuale verranno sottoposte al giudizio di un tavolo costituito ad hoc mediante la nomina di un rappresentante da parte di ognuno dei firmatari.

Per quanto non specificato nel presente Accordo si rimanda al Decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, alle altre disposizioni nazionali e regionali applicabili e alle indicazioni dell'Azienda USL.

10. Spese di bollo e di registrazione

Le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.